



CITTA' DI BUSTO ARSIZIO

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

TITOLO PRIMO

SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 -Oggetto e rispetto dei principi

1. Il presente Regolamento in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e dello Statuto comunale, disciplina principalmente l'attività negoziale del Comune di Busto Arsizio (d'ora in avanti denominato Comune) relativa alla stipulazione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.
2. Il presente Regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario filtrati mediante la legislazione regionale nelle materie di competenza concorrente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l'affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.

1. In tutti i contratti di appalto stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti del Comune non possono avere una durata superiore a nove anni, computando a tale fine anche l'eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
3. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto medesimo. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o forniture che possano essere realizzate in unica soluzione.
5. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
6. Quando il Comune prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne deve essere tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
7. La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui il siffatto bando non sia richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

Art. 3 – Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito

1. Il subappalto è consentito previa verifica da parte del Comune dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge.
2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.

3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.

4. E' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune.

5. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale che di ordine speciale.

6. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla vigente normativa e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione parimenti previsti dalla normativa vigente.

7. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 6, non risultino sussistere i requisiti previsti dalla legge.

8. Fermo restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 7 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 6 producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

9. E' ammessa la cessione del credito. Essa deve essere perfezionata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Comune.

La cessione è priva di efficacia qualora il Comune la rifiuti con comunicazione scritta da inviare al cedente e al cessionario entro 30 giorni ovvero entro il diverso termine stabilito dal contratto.

Art. 4 - Rinnovo del contratto

1. Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per la medesima durata del contratto originario, fermo restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l'adeguamento di aggiornamento prezzi ISTAT poichè obbligatorio per tutti i contratti di durata pluriennale.

Il rinnovo del contratto è possibile solamente nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo.

2. E' vietato il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti ad esecuzione istantanea ovvero ad esecuzione prolungata o differita.

3. Per la fornitura di servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, il dirigente, provvedere al rinnovo del contratto con l'originario contraente purchè sussistano le sotto indicate condizioni:

a) il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti conclusi attraverso procedure aperte o ristrette;

b) della facoltà di rinnovo, non solo ne deve essere dato atto nel bando di gara/lettera invito, ma al calcolo dell'importo stimato a base d'appalto, per la scelta della procedura da seguire, deve concorrere anche il costo del rinnovo stesso;

c) il rinnovo del contratto può essere utilizzato per una sola volta.

4. Il contratto di rinnovo deve avere la stessa forma del contratto originario.

SEZIONE SECONDA: NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA

Art. 5 – Bandi

1. Le procedure aperte, ristrette, negoziate, l'appalto concorso e il dialogo competitivo, nei casi previsti dalla legge, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Nel bando qualora si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
3. Il bando deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando, ove possibile, gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.
4. Gli elementi di valutazione delle offerte, devono essere indicati in ordine decrescente di importanza.

Art. 6 - Capitolato speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto deve contenere:
 - a) l'indicazione delle modalità di svolgimento della gara, qualora non siano indicate nel bando o nella lettera di invito;
 - b) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al bene o al servizio da acquistare;
 - c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
 - d) gli elementi di valutazione delle offerte, qualora non siano indicati nel bando o nella lettera di invito;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto anche in relazione a misure di protezione sociale, all'accessibilità a tutti gli utenti, alla tutela e alla promozione dell'occupazione e delle categorie svantaggiate.

Art. 7 - Pubblicità

1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. In ogni caso tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e resi disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Tali forme assolvono tutti gli obblighi pubblicitari in assenza di specifiche disposizioni normative.
3. I bandi vengono altresì pubblicati, ove richiesto dalla normativa vigente, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
4. In relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, possono essere adottate forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Comuni ed Enti pubblici.
5. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale e comunicato tempestivamente a tutti i partecipanti.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione

1. E' facoltà del Comune, in riferimento alla tipologia dell'appalto, indicare nei bandi i requisiti finanziari e tecnico - organizzativi minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, ad appalti già eseguiti analoghi o simili, definendone le caratteristiche, e, ove consentito, ad altri elementi da determinarsi secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto dell'appalto.
2. I bandi e le lettere di invito relativi alle gare del Comune devono prevedere, quale condizione essenziale, la sussistenza dei requisiti generali per la partecipazione alle gare, e fra questi, il tassativo rispetto da parte del partecipante dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,

delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.

Art. 9 - Compartecipazione alle gare

1. Non è ammessa la presentazione alla medesima gara di autonome offerte da parte:

- a) di imprese (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano ruoli di legale rappresentanza;
- b) di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché di imprese collegate, qualora da tali situazioni emerga la riconducibilità delle rispettive offerte al medesimo centro decisionale;
- c) di consorzi ed imprese ad essi aderenti (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio).

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a) e b) deve procedersi all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni. Nel caso previsto al comma 1, lett. c), deve procedersi all'esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti ai consorzi.

3. Della insussistenza delle condizioni di cui al 1° comma deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.

4. Per le gare suddivise in lotti le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente a ciascun lotto.

Art. 10 - Documentazione dei requisiti

1. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.

2. Il Comune può richiedere di documentare il possesso della capacità economica e finanziaria tramite:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) dichiarazioni concernenti gli importi globali di forniture o servizi eseguiti, gli importi di appalti analoghi, simili e, ove consentito, identici a quelli in gara, relativi agli ultimi tre esercizi;
- c) dichiarazioni contenenti elementi dei bilanci.

3. Il Comune effettua idonei controlli sulle dichiarazioni fornite dal soggetto risultato aggiudicatario e su altri soggetti in base a quanto previsto dalla normativa vigente, oltre a tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché a campione o secondo modalità organizzative definite dai dirigenti preposti.

Art. 11 - Cause di esclusione

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.

2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse del Comune o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.

Art. 12 - Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale

1. La responsabilità della gestione delle procedure connesse all'attività negoziale è affidata ai dirigenti preposti ai settori e ai progetti. Qualora l'oggetto del contratto interessi più settori, o progetti, il dirigente competente viene individuato, previo accordo tra i dirigenti interessati, da idonei atti organizzativi. In assenza di accordo il dirigente competente verrà individuato dal Direttore Generale o in sua assenza dal Segretario Generale.

2. Ai dirigenti di cui al comma 1 compete in particolare redigere, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito ed eventualmente del capitolato; presiedere la gara, nominare e presiedere la commissione giudicatrice di cui al successivo art. 14; redigere il verbale di gara, provvedere all'aggiudicazione, alla sottoscrizione, alla gestione ed esecuzione del contratto.

3. I dirigenti di cui al comma 1 possono delegare i compiti e le responsabilità delle procedure negoziali ad uno o più responsabili dei servizi delle strutture in cui si articola il settore medesimo; tale facoltà di delega deve essere esercitata con atto scritto. In mancanza di delega e in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto, i compiti suddetti che non possano essere differiti sono svolti da altro dirigente, individuato dal Direttore Generale o in sua assenza dal Segretario Generale.

4. Qualora si ritenga opportuno procedere ad acquisti in forma aggregata, anche avvalendosi di contratti quadro di cui al successivo art. 58, viene individuato un dirigente al quale possano essere delegati i compiti previsti nel comma 2 da parte di tutti i dirigenti interessati.

5. In caso di offerte comportanti impegni di spesa non rientranti nell'ambito delle risorse assegnate al dirigente, l'aggiudicazione deve essere preceduta da apposito atto dell'organo competente che provvede all'integrazione delle risorse, nonché da successiva integrazione dell'impegno.

Art. 13 – Determinazione a contrarre

1. E' competenza del dirigente nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l'adozione della determinazione a contrarre di cui alla vigente normativa. Detta determinazione deve sempre precedere l'avvio della procedura di gara.

2. Se non viene adottato il Piano Esecutivo di Gestione, ovvero qualora nello stesso non sia previsto l'intervento specifico da attuare, il dirigente, prima della determinazione a contrarre, deve acquisire preliminarmente la deliberazione della Giunta Comunale con la quale la stessa manifesta il suo programma di intervento.

3. L'adozione della determinazione a contrarre non è necessaria per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a 20.000,00 euro (IVA esclusa) nei limiti in cui si tratti di affidamenti per la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi.

Art. 14 - Commissione giudicatrice

1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una Commissione, questa è presieduta di norma dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12. Nei casi di incompatibilità la presidenza deve essere attribuita a dirigente diverso da quello competente, individuato dal direttore Generale o in sua assenza al Segretario Comunale.

2. La Commissione giudicatrice è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all'articolo 12 e da altri due/quattro dipendenti purchè di categoria non inferiore alla C.

3. Quando, in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano professionalità adeguate all'interno della struttura, il dirigente, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006 e successive m. e i..

4. La nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con determinazione ai sensi dell'art. 12.

5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni al Comune.

6. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum". Nell'ambito della propria attività valutativa, la Commissione procede altresì alla verifica delle offerte anormalmente basse. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza .

7. La Commissione può avvalersi di esperti interni e/o esterni al Comune per la soluzione di specifici quesiti. La presenza degli esperti ai lavori della Commissione è limitata all'esposizione dei pareri e di eventuali chiarimenti.

8. Qualora nel bando o nella lettera di invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, la Commissione vi provvede prima dell'apertura dei plichi. La Commissione, ove lo ritenga opportuno per una corretta valutazione dell'offerta, può ulteriormente individuare singole componenti e sottovoci specifiche all'interno di ciascuno degli elementi e dei valori prefissati, sempre che ciò non modifichi i criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nel bando di gara o lettera invito.

9. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede all'esame e alla valutazione degli elementi tecnico/qualitativi delle offerte e all'eventuale verifica delle anomalie delle stesse in seduta non pubblica.

10. Dei lavori della Commissione giudicatrice viene redatto apposito verbale corredato dalle relazioni tecniche e dalle relative motivazioni.

11. Nel caso il criterio prescelto sia invece, quello del prezzo più basso, l'apertura delle buste spetta al dirigente interessato alla stipulazione del relativo contratto, in presenza di due testimoni scelti all'interno del settore di competenza. In questo caso non occorre la preliminare individuazione con atto dirigenziale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.

SEZIONE TERZA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 15 – Procedure di scelta del contraente

1. Per la scelta del contraente, il Comune, secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono, si avvale delle seguenti procedure ad evidenza pubblica:

- a) procedura aperta
- b) procedure ristrette
- c) dialogo competitivo
- d) procedura negoziata

2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà del Comune utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

3. E' altresì consentito il ricorso alle procedure telematiche di acquisto disciplinate dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Art. 16 – Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al prezzo più basso.

3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.

4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.

5. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti, non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.

6. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 17 – Procedura aperta

1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale di norma della procedura aperta:

- a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente Regolamento;
- b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 18 - Procedura aperta con il metodo del prezzo più basso: svolgimento

1. Qualora l'aggiudicazione avvenga con il metodo del prezzo più basso il dirigente di cui all'art. 14 comma 11 alla costante presenza dei due testimoni procede:

- a) alla verifica dei plichi contenenti le offerte e la documentazione amministrativa, accertandone l'integrità, la data e l'ora di presentazione, ed escludendo le offerte non integre o pervenute oltre il termine stabilito nel bando;
- b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti amministrativi presentati, provvedendo ad eventuali esclusioni;
- c) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dando lettura dei prezzi.

4. Effettuato il confronto fra i prezzi il responsabile di cui al comma 1, qualora non vi siano offerte anomale da sottoporre a verifica, aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo migliore risulti da due o più offerte uguali, procede al sorteggio, salva la facoltà di disporre un previo esperimento di migliororia in presenza dei concorrenti interessati.

5. Il responsabile di cui al comma 1 può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte, quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – Procedura aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa: svolgimento

1 Qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di cui all'art. 14 procede:

- a) alla verifica dei plichi contenenti le offerte e la documentazione amministrativa, accertandone l'integrità, la data e l'ora di presentazione, ed escludendo le offerte non integre o pervenute oltre il termine stabilito nel bando;
- b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti amministrativi presentati, provvedendo ad eventuali esclusioni;
- c) previa adozione delle opportune cautele per la conservazione nei plichi integri delle offerte economiche, all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecnico-qualitative;
- d) conclusi i lavori della Commissione, il responsabile individuato ai sensi dell'art. 12, previa convocazione degli interessati, dà atto in seduta pubblica dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecnico-qualitative e, dopo avere effettuato l'operazione di controllo dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta economica, procede alla loro apertura dando lettura dei prezzi e attribuendo i relativi punteggi;
- e) sulla base del punteggio complessivo attribuito alle singole offerte e salvo che la Commissione debba essere riconvocata per la verifica delle offerte anomale, viene formata la graduatoria di merito per l'aggiudicazione.

2. L'aggiudicazione avviene su proposta della Commissione giudicatrice. L'aggiudicazione non conforme alle proposte della Commissione deve essere compiutamente motivata.

3. Si applica il comma 5 del precedente art. 18 anche alla presente procedura .

Art. 20 – Procedura ristretta

1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della procedura ristretta quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti e in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

2. In tutti i casi in cui la procedura ristretta si svolga con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una Commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 14.

Art. 21 – Appalto concorso

1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolari, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto concorso, fatte salve le eventuali autorizzazioni o i pareri richiesti dalla legge.

2. Le offerte vengono giudicate da una Commissione nominata ai sensi dell'articolo 14.

3. La Commissione giudicatrice propone al responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 l'aggiudicazione a favore del progetto-offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.

Art. 22 – Modalità di scelta delle ditte da invitare e contenuto della lettera invito in caso di procedura ai sensi degli articoli 20 e 21.

1. Delle operazioni di formazione dell'elenco delle ditte da invitare deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 e da due testimoni. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione, se ammessa dalla legge, deve essere motivata. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve essere data comunicazione agli interessati.

2. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.

Art. 23 – Procedura ristretta con il metodo del prezzo più basso: svolgimento

Si procede secondo le modalità stabilite al precedente art. 18.

Art. 24 – Procedura ristretta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa: svolgimento

Si procede secondo le modalità stabilite al precedente art. 19.

Art. 25 - Procedura per l'appalto concorso

1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la procedura ristretta all'articolo 24.

2. Nel rispetto del principio di parità di condizioni, la Commissione può richiedere eventuali migliorie a tutti i concorrenti che abbiano presentato progetti-offerta ritenuti idonei.

Art. 26 - Dialogo competitivo

1. L'amministrazione può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire con sufficiente precisione nel capitolato le specifiche necessarie perché gli stessi possano essere aggiudicati attraverso procedure aperte o ristrette.

2. Il dialogo competitivo è preceduto dalla pubblicazione di un bando in cui il Comune rende note le proprie necessità e specifica i requisiti di partecipazione. Successivamente la stessa avvia il dialogo

con i soggetti selezionati al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze; su tali soluzioni tutti i soggetti selezionati vengono invitati a presentare offerta.

3. L'aggiudicazione avviene selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri che devono essere precisati nel bando di gara.

4. E' facoltà del Comune prevedere la corresponsione di premi o pagamenti ai partecipanti.

5. Il ricorso al dialogo competitivo è consentito anche per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 27 – Procedura negoziata

1. La procedura negoziata è la procedura mediante la quale l'Amministrazione Comunale consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.

2. Fatta salva la normativa comunitaria e di recepimento della stessa per i contratti di importo superiore alle soglie ivi fissate e fatte salve specifiche disposizioni di legge, qualora:

- non si ritenga opportuno aderire alle convenzioni derivanti dalle procedure accentrate di acquisto disciplinate dalla legge;
- non si tratti di spese disciplinate dal vigente Regolamento di economato e dal Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia;

può procedersi alla scelta del contraente a procedura negoziata nei seguenti casi e nelle forme di seguito indicati:

- a) per gli appalti il cui valore, al netto degli oneri fiscali, sia compreso tra 100.000,00 euro e la soglia di rilievo comunitario, può procedersi a procedura negoziata previa gara ufficiosa preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico secondo le modalità descritte all'art. 31 del presente Regolamento;
- b) per gli appalti il cui valore, al netto degli oneri fiscali, sia inferiore a 100.000,00 euro, può procedersi a procedura negoziata previa gara ufficiosa secondo le modalità descritte all'art. 30 del presente Regolamento.

Si procede in ogni caso con gara ufficiosa qualora, per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste, la prestazione possa essere eseguita solo da un numero limitato di imprese; in tal caso tutte le imprese interessate devono essere invitate alla gara.

3. Nei casi previsti dall'art. 29 del presente Regolamento può procedersi a trattativa privata diretta.

Art. 28 - Motivazione

Nella determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimino il ricorso alla procedura negoziata.

Art. 29 – Procedura negoziata diretta: condizioni

Per contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, può procedersi a procedura negoziata diretta esclusivamente:

- a) a seguito di gara anche ufficiosa andata deserta, o per la quale siano state presentate offerte incongrue, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;
- b) per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o in ragione di un'autorizzazione o licenza in possesso di un unico soggetto;
- c) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;
- d) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione Comunale, ovvero, pur essendo

separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;

e) qualora, per ragioni di convenienza o di pubblico interesse, sia opportuno affidare servizi o forniture all'aggiudicatario di una precedente gara di appalto purché il rinnovo fosse previsto nel relativo contratto.

L'affidamento è ammesso una o più volte, per una durata massima complessiva di tre anni dalla scadenza del primo appalto; si applica quanto previsto al precedente articolo 4;

f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti di uso corrente esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;

g) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l'acquisizione di beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l'offerta e le relative condizioni;

h) per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni mobili registrati esattamente individuati;

i) quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per il Comune, non consenta l'espletamento di una gara ufficiosa e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione Comunale;

j) per acquisti di prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio e di sviluppo;

k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento o analoga procedura concorsuale.

Art. 30 Procedura negoziata previa gara ufficiosa: modalità di svolgimento

1. Salve le ipotesi previste all'art. 29, la procedura negoziata deve essere preceduta da gara ufficiosa.

2. La scelta delle società da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal responsabile individuato a norma dell'articolo 12. Il numero delle società non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero.

3. Le società vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con il Comune sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.

4. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Alle società che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

5. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica in presenza del responsabile di cui al comma 2 e a due testimoni scelti nell'ambito dell'Amministrazione.

6. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal responsabile e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.

7. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il responsabile di cui al comma 2 lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una Commissione nominata ai sensi dell'articolo 14.

8. Il Comune - nel rispetto della par condicio dei concorrenti - può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro un miglioramento dell'offerta.

9. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più società le diverse parti in cui eventualmente si articolano una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.

Art. 31 – Procedura negoziata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico: modalità di svolgimento

1. Per gli appalti di cui al comma 2, lettera a) del precedente articolo 27 la gara ufficiosa va preceduta da un avviso, da pubblicarsi all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e per estratto su un quotidiano. L'avviso deve essere altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno o più siti informatici appositamente individuati dalla normativa vigente. Sono ammesse ulteriori modalità da individuarsi in relazione ai potenziali interessati alla gara.

2. L'avviso pubblico deve indicare almeno l'oggetto dell'appalto, l'importo presunto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti necessari per partecipare alla gara ufficiosa.

3. Ai soggetti interessati dovrà essere dato un termine ragionevole per far pervenire la richiesta di partecipazione.

4. Il mancato invito di un soggetto che abbia richiesto di partecipare deve essere adeguatamente motivato. Si procede quindi come indicato al precedente art. 30, commi da 3 a 9.

5. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, l'avviso può prevedere direttamente la presentazione di offerte da parte dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'avviso stesso. In tal caso si procede come indicato al precedente art. 30, commi da 4 a 9, sostituendosi l'avviso alla lettera di invito.

Art. 32 - Procedura negoziata per fasi successive

Qualora ciò sia indicato nella lettera di invito o nell'avviso pubblico, la gara ufficiosa può svolgersi in fasi successive al fine di ridurre il numero degli offerenti con cui negoziare. In tal caso, la lettera di invito o l'avviso pubblico dovranno altresì precisare i criteri in base ai quali le offerte presentate verranno progressivamente selezionate.

Art. 33 - Indagini di mercato

1. Prima di procedere alla gara, al rinnovo contrattuale o alle spese in economia, si può svolgere una indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.

2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge.

3. In casi di particolare rilevanza o complessità l'indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l'Amministrazione Comunale, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.

Art.34 - Concorso di idee

1. Il Comune per iniziative di particolare rilievo in campo tecnico, scientifico, culturale, sportivo e dei servizi alla collettività e alla persona, può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale dev'essere data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando o nella lettera di invito devono essere indicati:
 - a) l'importo del premio da assegnare al vincitore;
 - b) le modalità e i termini di presentazione delle proposte;
 - c) i criteri e i metodi per la valutazione delle proposte stesse.
4. Devono inoltre essere precisati i diritti di utilizzazione dei progetti e degli elaborati presentati che il Comune intende riservarsi, quali il diritto di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni, ovvero porli a base di gara per l'aggiudicazione di un appalto, salvo l'obbligo di indicarne l'autore.
5. Resta salvo in ogni caso il diritto dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi alle sue modificazioni nei limiti previsti dalla legge.
6. Fatta salva l'applicazione di norme specifiche, per il concorso di idee è possibile avvalersi delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 35 - Affidamenti diretti a società e soggetti partecipati - "in house"

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i servizi pubblici locali, il Comune può affidare a società e ad altri soggetti, da esso costituiti o partecipati, la fornitura di beni e servizi nonché la gestione di servizi all'utenza purché esista un vincolo di strumentalità della società o del soggetto rispetto al Comune che, indipendentemente dalla quota di partecipazione, sia in concreto riscontrabile dall'esistenza di tutte le seguenti condizioni :

- a) dipendenza economica, organizzativa, gestionale e amministrativa tale da potersi individuare un unico centro decisionale;
- b) esclusività o prevalenza dell'attività esercitata in favore del Comune o comunque dei soggetti pubblici controllanti;
- c) controllo del Comune sulle attività svolte analogo a quello esercitato sui propri servizi e capacità di influire direttamente sul loro funzionamento e sulla loro destinazione essenziale;

Art. 36 - Concessione di servizi di pubblico interesse

1. Salvo quanto previsto dalla legge per l'affidamento dei servizi pubblici locali, il Comune può affidare in concessione a terzi la gestione di un servizio di pubblico interesse riconoscendo al concessionario, quale controprestazione, il diritto di ottenere i proventi dagli utenti del servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo.
2. Per l'affidamento della concessione si utilizzano le procedure previste nel presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, divieto di discriminazione e mutuo riconoscimento.
3. In assenza di norme specifiche, per la pubblicazione dei bandi si applica l'art. 7 commi 2 e 3.

Art. 37 - Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro

1. L'Amministrazione può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione.
2. L'Amministrazione può altresì stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni sportive per la gestione o cogestione di impianti sportivi o altri servizi, con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
5. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
6. L'Amministrazione Comunale può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
7. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 2 e 4 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 5, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
8. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

SEZIONE QUARTA: LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI.

Art. 38 Disposizioni generali

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta.
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera mediante un responsabile del procedimento.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalla stazione appaltante possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.
6. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
7. La disciplina specifica per le acquisizioni in economia è dettata da apposito Regolamento comunale a cui si deve far riferimento.
8. Per tutto quanto non disciplinato nel suddetto Regolamento, si applicano, se compatibili, le regole qui dettate.
9. Per spese in economia riguardanti la prestazione di servizi che abbiano quale caratteristica prevalente il rapporto di fiducia *intuitu personae* tra Comune e affidatario e di importo inferiore a 20.000,00 euro (IVA esclusa) ovvero senza oneri a carico dell'amministrazione, fermo restando i casi di comprovata ed inderogabile urgenza, previa motivata proposta del responsabile del

procedimento, si può procedere all'affidamento diretto degli stessi, tramite determinazione dirigenziale o deliberazione.

SEZIONE QUINTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 39 – Modalità di svolgimento delle gare

Tutte le gare sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia stabilito espressamente nel bando/lettera invito che non si proceda all'aggiudicazione se non pervengano almeno due offerte.

Art. 40 - Principi inerenti il bando e la lettera d'invito

1. Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.

2. Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di invito e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.

3. Nel caso in cui la Commissione di gara/il Dirigente si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara/lettera invito siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.

Nel caso in cui un'offerta presentata violi una disposizione del bando di gara/lettera invito, questa sarà esclusa se tale disposizione era indicata nel bando/lettera invito a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall'espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.

Art. 41 - Riapertura e proroga dei termini

1. La proroga del termine per la presentazione delle offerte così come la riapertura dello stesso, deve trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse.

2. Deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara entro un termine ragionevole dalla data di scadenza.

3. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.

Art. 42 - Regole per la presentazione delle offerte

1. Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall'avviso di gara inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti a pena dell'esclusione dell'offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Comune.

2. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall'avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per l'offerente.

3. In ogni caso il bando di gara/lettera invito deve prevedere che l'offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l'amministrazione decida motivatamente di differire l'apertura delle stesse.

4. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima.

5. In caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillata e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.

Art. 43 - Verbale di gara

1. Il verbale di gara è l'atto pubblico mediante il quale si attestano le operazioni di gara dall'apertura della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria.
2. Il verbale di gara viene redatto dal dirigente competente/responsabile del procedimento, individuato ai sensi del precedente art. 12.
3. Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
4. Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
 - la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
 - i principi che regolano il procedimento di gara;
 - l'elenco delle società partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
 - la formulazione della graduatoria;
 - le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto al successivo art. 44;
 - la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione ovvero del dirigente e dei testimoni, nel caso di procedura con il metodo del prezzo più basso.

Art. 44 - Rappresentanti delle partecipanti alla gara

1. Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volto all'individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. I rappresentanti delle partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara/dirigente il quale la concederà ai fini dell'intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
3. Rispetto coloro i quali si definiscano essere rappresentanti delle partecipanti il Presidente/dirigente dovrà acquisire i relativi dati personali, l'atto dal quale si evinca il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l'interessato si dichiara essere rappresentante della partecipante e ne spenda la *contemplatio domini*.

Art. 45 – Interpretazione dell'offerta

1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l'indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, e a prescindere da un'espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
4. Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.

Art. 46 - Aggiudicazione

1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del Comune, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto.
Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta infatti l'atto con il quale si individua l'offerta migliore della partecipante con cui l'ente stipulerà il successivo contratto.

2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistano, il Comune provvederà d'ufficio ad annullare l'aggiudicazione.
3. Dopo aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia se dovute, il dirigente responsabile provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto.
4. Il contratto, gli atti di gara endoprocedimentali e l'aggiudicazione provvisoria non sono soggetti ad approvazione.
5. Il procedimento di gara si chiude con l'aggiudicazione definitiva.
6. Spettano al Dirigente competente/Responsabile del procedimento le verifiche sul rispetto della normativa concernente l'imposta di bollo e la relativa eventuale regolarizzazione delle offerte.
7. Completata la fase dell'aggiudicazione definitiva e delle comunicazioni e pubblicazioni previste dalla normativa vigente, sarà cura del dirigente interessato alla stipulazione del relativo contratto, trasmettere il fascicolo completo all'ufficio contratti per i successivi adempimenti.

SEZIONE SESTA: IL CONTRATTO

Art . 47 – Forma dei contratti

1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
 - per atto pubblico con intervento del Notaio;
 - in forma pubblica amministrativa con intervento del Segretario Generale o, in caso di assenza o impedimento, del Vice Segretario Generale;
 - a mezzo di scrittura privata;
 - a mezzo di scrittura privata autenticata;
 - nelle altre forme previste dalla legge.
2. Il Segretario Generale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia il Comune ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse del Comune.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia superiore a 20.000,00 euro (IVA esclusa) vengono sempre stipulati come segue:
 - per importi da euro 20.000,01 (IVA esclusa) a euro 150.000,00 (IVA esclusa) in forma di scrittura privata autenticata;
 - per importi superiori a euro 150.000,01 (IVA esclusa) in forma pubblica amministrativa.
4. I contratti il cui valore sia inferiore a 20.000,00 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata, anche mediante l'ordinativo di cui al vigente Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia, purchè sottoposto a sottoscrizione dell'aggiudicatario e regolarizzato sulla base della normativa sull'imposta di bollo.
5. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l'esercizio di attività professionale, salvo quanto previsto al successivo comma 9, sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore.
6. I contratti relativi a concessioni, locazioni, comodati e convenzioni sono stipulati in forma di scrittura privata autenticata, salvo che sia diversamente disposto.
7. I negozi giuridici in cui i soggetti siano Enti Pubblici, potranno anche essere conclusi in forma di scrittura privata.
8. Le concessioni cimiteriali soggette a registrazione, ai sensi della vigente normativa tributaria, sono stipulate in forma di scrittura privata autenticata.

9. Le concessioni cimiteriali non soggette a registrazione sono stipulate in forma di scrittura privata. Delle concessioni cimiteriali in forma di scrittura privata viene tenuto, a cura dell'Ufficio Contratti, apposito Registro.

10. A prescindere dal valore del contratto, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.

11. L'Amministrazione Comunale provvederà ad istituire presso l'Ufficio Contratti il Registro delle scritture private anche relativamente alla generalità delle stesse.

Art. 48 – Contenuto del contratto

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nell'atto di determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2. Il responsabile competente alla sottoscrizione, individuato ai sensi dell'art. 12, può apportare le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.

3. Sono elementi essenziali del contratto:

- a) individuazione dei contraenti;
- b) oggetto;
- c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- d) importo contrattuale;
- e) modalità e tempi di pagamento;
- f) data di sottoscrizione e durata ;
- g) spese contrattuali e oneri fiscali;

4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
- b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- c) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
- d) regolamentazione del subappalto, del subcontratto e cessione del credito;
- e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
- f) aumento, diminuzione della prestazione;
- g) proroga, rinnovo;
- h) revisione prezzi
- i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
- l) eventuale clausola compromissoria;
- m) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
- n) elezione del domicilio;
- o) foro esclusivo di BUSTO ARSIZIO;

p) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dal Comune, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.

5. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il responsabile individuato ai sensi dell'art.12 ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.

Art. 49 - Termini per la stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto deve intervenire decorsi almeno 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune, previo congruo preavviso..
2. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 50 - Condizioni generali del contratto

Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria.

Art. 51 - Esecuzione del contratto

1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del dirigente competente per materia/responsabile del procedimento, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l'integrale esecuzione del contratto medesimo, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto.
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto sia stato stipulato.

Art. 52 – Pagamenti ed anticipi

1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E' vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali, ovvero in caso di uso.
3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle società concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.

Art. 53 – Cauzioni

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, deve essere prevista idonea cauzione a favore dell'Amministrazione comunale, da prestarsi anche a mezzo di garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.
 2. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali e i professionisti, salvo che sia espressamente previsto nel capitolato d'appalto o foglio patti e condizioni.
 3. L'importo della cauzione, determinato dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12, è commisurato di volta in volta all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo, ai sensi della normativa vigente e comunque non inferiore al 10%.
 4. L'incameramento e lo svincolo della cauzione sono di competenza del responsabile individuato ai sensi dell'art. 12. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali.
- Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a prestazioni già eseguite.

5. Le disposizioni precedenti valgono, salve diverse disposizioni di legge, per tutti i contratti del Comune, qualunque sia l'oggetto della prestazione.

Art. 54 - Penali

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Art. 55 - Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione

La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione del responsabile individuato ai sensi dell'art. 12.

Art. 56 - Inadempimento e risoluzione del contratto

1. L'inadempimento del contraente è valutato dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione Comunale.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti dal contratto, il dirigente o il responsabile del procedimento ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.

Art. 57 - Clausola compromissoria

1. I contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti.
2. Di norma l'arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.
3. In contratti di particolare importanza può essere previsto che le controversie siano sottoposte ad un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del Presidente, per metà dal Comune e per metà dalla controparte. Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.
4. Gli arbitri di nomina comunale sono scelti tra gli esperti anche esterni e/o funzionari preposti alla materia.
5. In ogni caso gli arbitri giudicano secondo diritto. Si applicano per il resto le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Art. 58 - Contratti quadro

1. Qualora l'oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protrate per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, contratti quadro che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli acquisti, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del settore o dei settori interessati.
2. L'Amministrazione può definire nel contratto quadro le caratteristiche generali dei prodotti e delle prestazioni riservandosi, in occasione dei singoli acquisti, di richiedere all'aggiudicatario le specifiche tecniche dell'offerta, purché non vengano modificate le condizioni fissate nel contratto quadro.
3. I singoli acquisti effettuati sulla base del contratto quadro devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili.
4. A tutti gli effetti il valore del contratto quadro corrisponde all'importo massimo stimato per tutta la durata contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

Art. 59 - Accordi quadro

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concludere accordi quadro con più fornitori o prestatori di servizi che fissino le condizioni principali dei singoli appalti da aggiudicarsi nel periodo di validità dell'accordo, la cui durata non può superare i quattro anni.
2. Il numero dei partecipanti all'accordo quadro non può essere inferiore a tre e deve essere tale da garantire, in relazione agli oggetti dei singoli appalti da aggiudicare, un confronto concorrenziale.
3. La selezione dei partecipanti all'accordo quadro avviene seguendo le procedure aperte o ristrette previste dalla normativa vigente. A tal fine viene pubblicato un bando che deve indicare:
 - a) il periodo di validità dell'accordo quadro;
 - b) il numero massimo dei partecipanti da selezionare, i requisiti necessari e i criteri di aggiudicazione stabiliti per la scelta dei partecipanti;
 - c) l'oggetto dell'accordo e l'importo massimo presunto;
 - d) le condizioni principali ed i criteri di aggiudicazione dei singoli contratti che sorgeranno sulla base dell'accordo quadro.
4. I singoli appalti sono preceduti da un confronto concorrenziale fra i partecipanti sulle specifiche non completamente definite nell'accordo.
5. Tale confronto si svolge a seguito di invito da parte dell'Amministrazione Comunale tutti i partecipanti all'accordo quadro a presentare offerta nell'ambito delle condizioni fissate nell'accordo stesso, entro un termine adeguato. La procedura dovrà essere specificatamente approvata in sede di accordo quadro.
6. In sede di presentazione dell'offerta i partecipanti devono dichiarare la permanenza dei requisiti già dichiarati al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro.

TITOLO SECONDO: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico dell'aggiudicataria.
2. L'aggiudicataria sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio competente a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria obbligatoriamente in data antecedente la stipula del contratto.

Art. 61 - I diritti di segreteria

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 62 – Imposta di bollo e registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore; i contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d'uso.
2. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
3. Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall'Ufficio Contratti.

Art. 63 - Adeguamento

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte, nel vigente ordinamento, dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria o di diversa natura (ad esempio circolari, protocolli d'intesa, ecc.).

Art. 64 – Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 65 - Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento dei Contratti del Comune di Busto Arsizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 324 del 14/10/1991 e n. 7 del 17/1/1992.

2. Sono altresì abrogate le altre disposizioni eventualmente contenute nei Regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.